

Delibera n. **70/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 1/4

OGGETTO: Ratifica Decreto Rettorale d'urgenza n. 6/2015 del 23 febbraio 2015 - Trib. Urbino ricorso ex 700 c.p.c. dott. Lamberto Roberti - Affidamento incarico, con mandato gratuito, rappresentanza e difesa Università avv. A. Clini e L. Maccari			
N. o.d.g.: 03/03	Rep. n. 70/2015	Prot. n. 8669	UOR: Ufficio Legale

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI	X			
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

In data 6 febbraio 2015 veniva notificato all'Università ricorso ex 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Urbino, in proprio, dal dott. Lamberto Roberti contro l'Università per il perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale LM-62 Governo e Comunicazione Politica.

Con pedissequo decreto veniva fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 26 febbraio 2015 alle ore 11,30 e si invitava, altresì, il ricorrente a provvedere alla nomina di un difensore entro l'udienza fissata.

Con nota direttoriale prot. n. 3774 del 10 febbraio 2015 veniva trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona il ricorso notificato all'Ateneo dal dott. Roberti e si chiedevano indicazioni sulla costituzione in giudizio.

Seguiva la risposta dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato n.3021 P del 12 febbraio 2015, con la quale, evinta la nullità del ricorso in quanto proposto senza il ministero di un difensore, ad evitare inutile dispendio di attività, si suggeriva di astenersi dalla formale costituzione in giudizio ritenendo sufficiente la compartizione in udienza per evidenziare al magistrato la nullità del ricorso.

In data 17 febbraio 2015 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato trasmetteva l'ulteriore ricorso, avente lo stesso *petitum*, promosso avanti il TAR Marche dal dott. Lamberto Roberti, ricorso che ad oggi non risulta ancora depositato presso la cancelleria del tribunale amministrativo.

L'Università, al fine di dimostrare la legittimità e la correttezza del proprio operato nella vicenda *de quo*, riteneva di doversi costituire per non risultare contumace all'udienza del 26 febbraio 2015, nel caso in cui il ricorrente si fosse costituito con un legale, così come prescritto dal codice di procedura civile, in quanto solo con la costituzione in giudizio l'Ateneo avrebbe potuto intervenire sul merito per difendere il proprio operato e dimostrare la correttezza e la legittimità delle proprie azioni.

Gli avvocati Alberto Clini e Lorian Maccari, docenti a contratto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, proponevano al Rettore la loro disponibilità a rappresentare e difendere l'Università

Delibera n. **70/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 2/4

con mandato gratuito.

Tale costituzione non si poneva in contrasto con il suggerimento dell'Avvocatura in quanto si trattava di mandato gratuito e l'atto era necessario alla tutela dei propri diritti, che non sarebbe stato possibile sostenere nel caso in cui fosse intervenuto unicamente un funzionario in udienza che avrebbe solo potuto essere ascoltato dal Giudice, ma non avrebbe potuto intervenire a rappresentare e difendere l'Ateneo.

In considerazione del fatto che risultava imprescindibile e doveroso proporre memoria difensiva e che la prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione veniva fissata solo per il giorno 27 marzo 2015, si rendeva necessario procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico, con mandato gratuito, ai legali individuati.

Occorre pertanto ratificare il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 6/2015 del 23 febbraio 2015.

Per completezza della pratica si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione che all'udienza del 26 febbraio 2015, contrariamente a quanto ipotizzato dall'Avvocatura di Stato in ordine alla nullità del ricorso, il ricorrente si costituiva con proprio legale.

Il Giudice, ritenuto ammissibile il ricorso e udite le parti costituite, si riservava e con ordinanza, depositata in data 28 febbraio 2015, lo rigettava e condannava il ricorrente a rifondere all'Università le spese del giudizio quantificate in complessivi euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Consiglio di Amministrazione

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012;
- visto, in particolare, l'art. 16, comma 2, lett. i) dello Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D. R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- considerata la necessità di procedere con urgenza all'affidamento dell'incarico;
- dato atto che la programmazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione per il primo semestre 2015 prevede la prima convocazione utile per il giorno 27 marzo 2015;

delibera

di ratificare il Decreto Rettorale d'urgenza n. 6/2015 del 23 febbraio 2015 nel testo sotto riportato:

DECRETO RETTORALE D'URGENZA N. 6/2015

IL RETTORE

- Visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 89 del 16 aprile 2012 e in particolare l'art. 16, comma 2, lett. i);
- visto l'art. 43 del R. D. 30 ottobre 1933, n.1611, come modificato dall'art.11 della L. 4 aprile 1979, n.103;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Delibera n. **70/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 3/4

- vista la L. 247/2012 recante la Riforma Forense e in particolare l'art. 13;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità emanato con D. R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- visto il ricorso ex 700 c.p.c. promosso avanti il Tribunale di Urbino dal dott. Lamberto Roberti contro l'Università per il perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale LM-62 Governo e Comunicazione Politica e notificato a questa Amministrazione in data 6 febbraio 2015;
- letto il decreto emesso dal Giudice dott.ssa Silvia Cucchiella in data 3 febbraio 2015 con il quale viene fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 26 febbraio 2015 alle ore 11,30 invitando, altresì, il ricorrente a provvedere alla nomina di un difensore entro l'udienza fissata;
- vista la nota direttoriale prot. n. 3774 del 10 febbraio 2015 con la quale è stato trasmesso all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona il ricorso di cui sopra chiedendo indicazioni sulla costituzione in giudizio;
- vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato n.3021 P del 12 febbraio 2015, con la quale, evinta la nullità del ricorso in quanto proposto senza il ministero di un difensore, ad evitare inutile dispendio di attività, si suggerisce di astenersi dalla formale costituzione in giudizio ritenendo sufficiente la compartizione in udienza, senza costituirsi, per evidenziare al magistrato la nullità del ricorso;
- vista la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. 3208 del 17 febbraio 2015 con la quale veniva trasmesso l'ulteriore ricorso, avente lo stesso petitem, promosso avanti il TAR Marche dal dott. Lamberto Roberti;
- considerato che l'Università, al fine di dimostrare la legittimità e la correttezza del proprio operato nella vicenda de quo, ritiene di doversi costituire per non risultare contumace all'udienza del 26 febbraio 2015, nel caso in cui il ricorrente si costituisca con un legale, così come prescritto dal codice di procedura civile;
- ritenuto che solo con la costituzione in giudizio l'Università potrebbe intervenire sul merito per difendere il proprio operato e dimostrare la correttezza e la legittimità delle proprie azioni;
- considerata la disponibilità degli avvocati Alberto Clini e Lorian Maccari a rappresentare e difendere l'Università con mandato gratuito;
- ritenuto che la predetta costituzione dell'Ateneo non si pone in contrasto con il suggerimento dell'Avvocatura in quanto trattasi di mandato gratuito e costituzione necessaria alla tutela dei propri diritti, che non sarebbe possibile sostenere nel caso in cui si facesse unicamente intervenire un funzionario in udienza che, ai sensi delle norme del codice di procedura civile, potrebbe solo essere ascoltato dal Giudice, ma non potrebbe intervenire a rappresentare e difendere l'Ateneo;

DECRETA

- 1) di affidare l'incarico, con mandato gratuito, di rappresentare e difendere l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo agli avv.ti Alberto CLINI e Lorian MACCARI, rispettivamente del Foro di Pesaro e di Arezzo, nel ricorso ex 700 c.p.c. promosso dal dott. Lamberto Roberti avanti il Tribunale di Urbino R.G. 107/2015 C.C. per il perfezionamento dell'iscrizione al corso di laurea LM-62 Governo e Comunicazione Politica;
- 2) di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile.

Delibera n. **70/2015** del Consiglio di Amministrazione del **27/03/2015**

pag. 4/4

Urbino, 23 febbraio 2015

IL RETTORE
f.to Vilberto Stocchi